

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

Delibera del Collegio dei Docenti n. 16 Verbale n. 3 del 3.11.2025

Approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 7 Verbale n. 28 del 4.11.2025

PREMESSA

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza culturale e sociale, informata ai valori democratici della Costituzione italiana e al rispetto tra le persone e fonda il suo progetto educativo sull'inclusione di ciascuno, a partire dalla qualità delle relazioni tra le persone. Garantisce libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione e ripudia ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Il presente Regolamento, in coerenza con il PTOF adottato dall'Istituzione, richiama un concetto di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola. Pertanto, non solo mira a contrastare i comportamenti scorretti, affinché non si ripetano, ma è anche attento alla rieducazione, al potenziamento del senso di responsabilità personale, alla legalità e a riaffermare il dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti, che devono dar vita a una vera e propria "alleanza educativa".

Inoltre esso è lo strumento attraverso il quale la scuola, nell'ottica proattiva e preventiva, si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza.

Pertanto il Regolamento assume gli indirizzi promossi dallo *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria* (DPR n. 249/1998 e ss.mm.ii.):

- individua i comportamenti che configurano infrazioni disciplinari;
- stabilisce le relative sanzioni;
- individua gli organi competenti per la irrogazione;
- definisce il relativo procedimento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- DPR 249/1998 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"
- Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione"
- D.Lgs. 62/2017 sulle norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo
- Legge 71/2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" e relative "Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico"
- Legge 92/2019 e "Linee guida per l'insegnamento trasversale dell'educazione civica" e D.M. n. 183 del 7 settembre 2024
- Circolare dell'11 luglio 2024 sul divieto totale di utilizzo dei cellulari nel I ciclo (infanzia, primaria, secondaria di primo grado)
- Legge 70/2024 che ha esteso l'ambito di intervento della Legge 71/2017 oltre che al contrasto al cyberbullismo anche ai fenomeni connessi al bullismo
- Legge n. 150/2024 di Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.

- O.M. n.3 del 9/01/2025, sulla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado, e successiva Nota MIM n. 2867 del 23/01/2025
- DPR 134/2025 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- Documento sui criteri e modalità di valutazione del processo formativo e dei risultati dell'apprendimento degli alunni della scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.2 verbale n.4 del 19/12/2024

SEZIONE I – SCUOLA PRIMARIA

Art. 1 – Condotte da mantenere

- 1.Gli alunni e le alunne sono tenuti/e ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei compagni, il rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile.
2. Gli alunni e le alunne sono tenuti/e a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
3. Gli alunni e le alunne sono tenuti/e ad entrare a scuola secondo l'orario stabilito.
4. Gli alunni e le alunne devono portare quotidianamente il diario scolastico, che è il mezzo di comunicazione costante, insieme al registro elettronico, tra scuola e famiglia.
5. Gli alunni e alunne non possono uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessità protratta nel tempo, i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola, tramite richiesta scritta, e venire a prelevare personalmente l'alunno/a (o delegare per iscritto un'altra persona maggiorenne, che dovrà essere munita di documento di riconoscimento).
6. Gli alunni e le alunne devono tenere un comportamento corretto ed educato al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita. Non è permesso uscire dalla classe senza autorizzazione, correre e gridare nei corridoi e nelle aule.
7. Gli alunni e le alunne possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assume la responsabilità.
8. Durante gli intervalli, sia nella scuola che nel cortile, gli alunni e le alunne dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. Sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale).
9. Gli alunni e le alunne sono tenuti/e a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda. Non è consentito portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde comunque di eventuali furti.
10. I servizi e gli ambienti scolastici vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia. Di comune accordo con chi esercita la responsabilità genitoriale dell'alunno/a, nel caso venga accertato che gli ambienti scolastici siano stati imbrattati, lo stesso dovrà provvedere a ripulire ciò che ha sporcato, vigilato da un operatore scolastico e/o dal responsabile genitoriale.
11. Ogni alunno/a è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli/le affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e/o alle suppellettili saranno invitati a risarcire i danni.
12. Agli alunni e alle alunne non è consentito utilizzare il cellulare
- 13.Tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni all'interno della scuola, saranno puniti con l'immediato allontanamento, previa chiamata dei responsabili genitoriali.

Art. 2 – Interventi a supporto della formazione dell’alunno

Gli/le insegnanti di classe sono tenuti ad interagire con i genitori/responsabili degli alunni e delle alunne al fine di informare gli stessi e condividere possibili interventi di correzione delle condotte scorrette.

I collaboratori scolastici segnaleranno ai docenti eventuali infrazioni degli alunni. In casi di particolare gravità, i docenti di classe potranno coinvolgere il Dirigente Scolastico e tutte le figure specialistiche di supporto (Funzioni Strumentali, Referente bullismo, Referente dispersione scolastica, ecc...) in eventuali incontri con i genitori, per analizzare le problematiche e trovare possibili interventi correttivi.

SEZIONE II – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Art. 1 - I diritti degli studenti e delle studentesse

I diritti degli studenti e delle studentesse sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di riunione, di associazione, di accesso all’informazione.

Vanno sempre garantiti il diritto alla formazione culturale e professionale, alla riservatezza, all’informazione sulle norme che regolano la scuola e il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.

Art. 2 - I doveri

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L’infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

Gli studenti e le studentesse hanno il dovere di:

- rispettare l’orario scolastico e frequentare regolarmente le lezioni;
- assolvere gli impegni di studio;
- rispettare tutto il personale della scuola e i compagni e gli eventuali ospiti;
- assumere comportamenti che non turbino l’ordine scolastico;
- rispettare ed aver cura dell’ambiente scolastico, utilizzare correttamente le attrezzature, gli impianti dei laboratori e i sussidi in genere in modo da non danneggiare il patrimonio della scuola;
- osservare le disposizioni attinenti all’organizzazione, alla sicurezza propria e degli altri, al rispetto della privacy.

Art. 3 - Principi e finalità

1. Ferma restando la colpa in educando degli esercenti la responsabilità genitoriale e la colpa in vigilando degli operatori scolastici, a scuola gli studenti e le studentesse sono personalmente responsabili delle loro condotte.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e mirano al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
3. Tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate dall’organo competente, previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

4. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
5. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

Art. 4 - Infrazioni disciplinari e sanzioni

1. Le sanzioni sono sempre personali e temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
2. Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli studenti riportati all'art. 2 che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività integrative, attività laboratoriali, ecc.).
3. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato e alla recidività. La relazione tra mancanze disciplinari e corrispondenti sanzioni è stabilita dalla tabella allegata al presente regolamento di cui è parte integrante.
4. Il personale docente e non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.
5. I provvedimenti, che saranno assunti con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi, sono:
 - richiamo verbale;
 - ammonizione scritta sul diario o quaderno personale;
 - ammonizione scritta sul registro di classe;
 - allontanamento dalle lezioni, fino a 2 giorni, con obbligo di presenza a scuola;
 - allontanamento dalla dalle lezioni da 3 a 15 giorni con obbligo di attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture esterne convenzionate;
 - allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni con obbligo di percorso di recupero educativo;
 - allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
 - esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi;
 - esclusione temporanea o assoluta da attività connesse con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività didattiche fuori aula, attività di ampliamento dell'offerta formativa, ecc...).
6. Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta sono disposti dal singolo docente o dal Dirigente Scolastico in caso di violazioni lievi. Chi ha la potestà di disporre il provvedimento può chiedere la convocazione dei genitori.
7. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni, nonché l'esclusione temporanea o assoluta da attività connesse con la vita scolastica fuori dalla classe, ma in orario e in ambito scolastico, sono adottati dal Consiglio di Classe, in caso di mancanze gravi o di reiterazione di comportamenti scorretti di cui al comma precedente. Qualora nello stesso fatto siano coinvolti allievi appartenenti a più classi, i Consigli delle classi interessate si riuniranno in seduta comune.
8. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Istituto, in caso di condotte di particolare gravità o di reiterazione di comportamenti scorretti di cui al comma precedente.

In tali casi è previsto che lo studente sia coinvolto in percorsi di recupero educativo in coordinamento con famiglia, servizi sociali e autorità giudiziaria. Le attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate al numero di giorni, sono prorogabili per un massimo di ¾ del periodo deliberato. Di norma, tali attività si svolgono presso strutture ospitanti, convenzionate con la scuola, presenti in elenchi regionali predisposti dall'USR. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'infrazione ovvero al generarsi e al permanere di una situazione di pericolo. Il mancato o parziale svolgimento delle attività è considerato dal CDC ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività svolte sono computate ai fini della validità dell'anno scolastico, ma non incidono sulla valutazione delle singole discipline.

9. Le sanzioni che comportano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto, quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolinità delle persone.
10. La sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica, fino al termine dell'anno scolastico, è disposta nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, anche in caso di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolinità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In generale in tutti i casi connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano applicabili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, l'alunno sarà allontanato dalla comunità scolastica. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione effettiva dello stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono disposte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
12. Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata (o convertita) dall'esecuzione di attività rivolte a ripristinare ciò che è stato alterato, a ristabilire le condizioni di civica convivenza, quali si convengono ad una comunità scolastica. Si provvederà, dunque, all'attuazione di attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (ad es. attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, come attività di segreteria, di biblioteca, di pulizia dei locali ecc.).
13. Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica, deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto tra scuola, studente e famiglia tale da preparare il rientro nell'Istituto.
14. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, quando la violazione disciplinare può configurare un'ipotesi di reato, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia alle autorità competenti.
15. Per comportamenti non previsti all'art.2 o non esplicitamente indicati si procede per analogia.
16. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all'anno scolastico. Le sanzioni vanno inserite nel fascicolo personale e seguono lo studente in occasione del trasferimento da una scuola all'altra o nel passaggio da un grado all'altro. In caso di trasferimento in corso d'anno dello studente ad altra scuola, la sanzione viene comunicata all'Istituto che lo accoglie.

Art. 5 - Procedimento sanzionatorio

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.

In caso di infrazioni lievi:

1. il docente procede con il richiamo verbale o con telefonata al genitore o con l'ammonizione scritta sul registro;
2. il Dirigente Scolastico, sentito lo studente ed eventualmente il docente coordinatore di classe, può ammonire verbalmente o per iscritto lo studente, informando in merito i genitori o convocandoli presso l'Istituto.

In questo caso non viene data comunicazione preventiva di avvio del procedimento e la contestazione è formulata contestualmente, oralmente ed annotata sul registro di classe insieme alle eventuali giustificazioni dell'allievo.

In caso di infrazioni più gravi o reiterate che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola:

1. il procedimento sanzionatorio prende avvio con la relazione scritta della mancanza commessa, da parte del docente coordinatore del Consiglio di Classe o comunque del docente che può relazionare in quanto a conoscenza dell'accaduto. Tale relazione, su cui deve essere indicato il nominativo dello studente e riportata una descrizione sintetica e puntuale dell'accaduto, deve essere allegata al registro, avendo cura di rispettare la privacy dell'alunno e deve essere inviata in copia al Dirigente scolastico;
2. il Dirigente scolastico comunica l'avvio del procedimento alla famiglia dello studente, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anch'essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento;
3. il Dirigente Scolastico, nel termine di quindici giorni dalla segnalazione, convoca il Consiglio di Classe, se questo è l'organismo competente, o invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare tale organo. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto;
4. lo studente insieme ai genitori è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni e ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi;
5. il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato e i genitori, provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti;
6. il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale notifica del provvedimento disciplinare all'interessato e alla famiglia. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, a verbale devono essere precise le motivazioni per cui non si sono ritenuti esperibili altri interventi che rendessero possibile il reinserimento nella comunità scolastica;
7. Nel caso di sospensione dalle lezioni per più di un giorno, il Dirigente Scolastico, su proposta del Consiglio di Classe, contestualmente al provvedimento:
 - a. stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola
 - b. identifica il docente di contatto didattico.

Art. 6 - Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia della scuola, disciplinato dal successivo art. 7. La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico che provvede alla sua convocazione.

2. L'Organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni con provvedimento motivato, che è trasmesso al Dirigente Scolastico per la comunicazione all'interessato.
3. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, previo parere di un Organo di garanzia regionale.

Art. 7 - Organo di garanzia

L'*Organo di Garanzia interno* all'Istituto è formato da:

- Il Dirigente scolastico
- un docente dell'Istituto designato dal Consiglio di Istituto,
- due rappresentanti dei genitori eletti dai rappresentanti dei genitori in Consiglio di Istituto.

L'Organo di Garanzia rimane in carica per tre anni scolastici”.

L'Organo di Garanzia deve essere “perfetto” (presenza di tutti i membri) in prima convocazione. In seconda convocazione, il numero necessario a rendere legale la seduta è pari alla metà più uno dei componenti.

Il ricorso è accolto dall'Organo di Garanzia quando abbia ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. I membri che si astengono dal voto si computano nel numero dei votanti. In caso di parità di voti prevale l'opzione espressa dal presidente. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari al ricorso e quello degli astenuti.

L'Organo di Garanzia si pronuncia anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento.

L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico che lo convoca ogni qualvolta venga inoltrato un ricorso riguardo un provvedimento disciplinare.

Di tutte le riunioni dell'Organo di Garanzia è redatto processo verbale a cura di uno dei componenti liberamente scelto dal Presidente.

Le decisioni sono prese a maggioranza e sono comunicate per iscritto, entro cinque giorni dalla data della riunione, a chi ha avanzato ricorso o reclamo.

Art. 8 - Procedimento per i ricorsi

1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, ricevuto il ricorso, nel termine di cinque giorni fissa la riunione alla quale vengono invitati ad esporre le proprie ragioni lo studente al quale è stata irrogata la sanzione e il Docente che ha accertato l'infrazione.
2. Nel corso della riunione lo studente può presentare memorie e scritti difensivi.
3. L'Organo di Garanzia può assumere qualsiasi informazione ritenuta necessaria e decide, sentite le parti, con provvedimento motivato.
4. Il provvedimento dell'Organo di Garanzia viene trasmesso alla Segreteria- Ufficio alunni per la comunicazione all'interessato.

Art. 9 – Articolazione delle sanzioni disciplinari

	<i>Comportamenti che determinano mancanze disciplinari</i>	<i>Sanzione articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti</i>	<i>Competenza</i>	<i>Conseguenze</i>
<i>Frequenza non regolare</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Assenze individuali, collettive o reiterate, entrate in ritardo o uscite anticipate dall'Istituto non adeguatamente motivate. ● Assenze non giustificate e ritardo oltre i limiti nelle giustificazioni. 	<p>Se il ritardo eccede 10 min. di tolleranza, l'alunno/a attende in portineria, affidato alla vigilanza del collaboratore scolastico di turno, l'ingresso alla seconda ora con annotazione dell'assenza per la prima ora. In caso di tre ritardi ingiustificati nello stesso mese, il coordinatore di classe convoca i genitori, alla presenza del Dirigente Scolastico, con messaggio su registro elettronico, per informare sui possibili effetti che questi possono determinare sugli apprendimenti.</p> <p>Richiamo verbale, privato o in classe.</p> <p>Richiamo riportato sul registro di classe.</p> <p>Avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione dopo 3 gg.</p>	Docente Dirigente scolastico (se il comportamento è reiterato)	Laddove i ritardi in ingresso e le uscite anticipate raggiungano il 10 % del monte ore disciplinare, la valutazione sommativa degli apprendimenti della singola disciplina interessata verrà penalizzata di un livello nella rubrica di valutazione.

<p>Mancanza nell'assolvimento dei doveri scolastici</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● L'alunno/a non esegue i compiti assegnati per casa. ● L'alunno/a risulta sprovvisto, senza giustificato motivo, del materiale didattico necessario. ● L'alunno/a non fa firmare le comunicazioni che la scuola invia alla famiglia. ● L'alunno/a porta a scuola ed utilizza durante le lezioni materiale non attinente all'attività didattica (cellulare, smartwatch, ecc.) 	<p>Richiamo verbale, privato o in classe. Richiamo riportato sul registro di classe. Avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione. Ritiro del materiale in oggetto che verrà riconsegnato esclusivamente ai genitori.</p>	<p>Docente Dirigente scolastico (se il comportamento è reiterato)</p>	<p>Sul voto di comportamento, secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti.</p>
--	--	---	--	---

<p>Mancanza di rispetto alle persone: verso il capo d'Istituto, i docenti, il personale tutto della scuola e i compagni</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● L'alunno/a assume comportamenti di disturbo che impediscono o turbano il regolare svolgimento delle attività scolastiche, in particolare quelle didattiche. ● L'alunno/a utilizza un linguaggio volgare. 	<p>Richiamo verbale, privato o in classe. Richiamo riportato sul registro di classe. Allontanamento dall'aula (sotto sorveglianza) fino al termine della lezione, con annotazione sul registro. Avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione. Sospensione dalle lezioni. Sospensione dalle visite e dai viaggi d'istruzione. Attività riparatoria. Esclusione temporanea o assoluta da attività connesse con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività integrative ecc.). Occupazione temporanea dell'alunno in attività con finalità educativo-comportamentali fuori dalla classe, ma in orario e in ambito scolastico (laboratori, biblioteca ecc.)</p>	<p>Docente Se il comportamento è reiterato: - Dirigente scolastico - Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni o per l'esclusione temporanea o assoluta dalla attività connesse alla vita scolastica.</p>	<p>Sul voto di comportamento, secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti.</p>
--	---	--	--	---

<ul style="list-style-type: none"> ● L'alunno/a invia e divulgà, attraverso telefonini o altri strumenti elettronici, immagini o registrazioni, effettuate all'interno dei locali della scuola senza il consenso delle persone interessate (atti di cyberbullismo). ● L'alunno/a utilizza parole o frasi offensive nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni. ● L'alunno/a commette azioni che violano la dignità e il rispetto della persona umana (atti di bullismo). ● L'alunno/a utilizza parole o frasi offensive nei confronti delle istituzioni. 	<p>In caso di mancanza grave e/o ripetuta è disposta: la sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto dai 5 giorni ai 15 giorni. Esclusione temporanea o assoluta da attività connesse con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività integrative ecc.).</p> <p>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 gg o fino al permanere di una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.</p> <p>La violazione del diritto alla privacy, costituisce reato e comporta per i responsabili della genitorialità il pagamento di una sanzione amministrativa secondo i termini di legge (Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007)</p>	<p>Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni o per l'esclusione temporanea o assoluta dalla attività connesse alla vita scolastica.</p> <p>Consiglio di Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni.</p>	<p>Sul voto di comportamento secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti.</p> <p>Configurandosi le ipotesi di cui al D.Lgs. 62/2017, art.6 si disporrà la non ammissione alla classe successiva o agli esami terminali.</p>

Mancata osservanza delle norme di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> L'alunno/a si comporta in modo poco controllato e pericoloso per la salvaguardia della propria persona. L'alunno/a mette in pericolo l'incolumità delle persone 	Richiamo verbale, privato o in classe. Richiamo riportato sul registro di classe. Sospensione dalle lezioni. Allontanamento dalla comunità scolastica. Esclusione temporanea o assoluta ad attività connesse con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività integrative ecc.).	Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni o per l'esclusione temporanea o assoluta dalle attività connesse alla vita scolastica. Consiglio di Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni.	Sul voto di comportamento, secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti. Configurandosi le ipotesi di cui al D.Lgs. 62/2017, art.6 si disporrà la non ammissione alla classe successiva o agli esami terminali.
Mancato rispetto dell'ambiente e danno alle attrezzature e agli arredi	<ul style="list-style-type: none"> L'alunno/a usa in modo scorretto il materiale didattico e le attrezzature, insudiciandoli o danneggiandoli. L'alunno/a non rispetta l'ambiente scolastico, insudiciandolo o danneggiandolo. L'alunno/a provoca danneggiamento doloso a locali, suppellettili, strumenti di laboratorio etc. 	Richiamo scritto sul registro di classe. Ripristino delle condizioni originarie degli ambienti e dei beni mobili ed immobili deteriorati, con esecuzione immediata. Coinvolgimento della famiglia e richiesta del risarcimento economico. Sospensione dalle lezioni. Allontanamento dalla comunità scolastica. Esclusione temporanea o assoluta da attività connesse con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività integrative ecc.).	Dirigente scolastico Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni o per l'esclusione temporanea o assoluta dalle attività connesse alla vita scolastica Consiglio di Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni.	Sul voto di comportamento, secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. Configurandosi le ipotesi di cui al D.Lgs. 62/2017, art.6 si disporrà la non ammissione alla classe successiva o agli esami terminali.
Altre violazioni	<ul style="list-style-type: none"> L'alunno/a si approprià di oggetti o denaro altrui. 	Restituzione del materiale. Informazione alla famiglia. Sospensione dalle lezioni.	Dirigente scolastico Consiglio di classe	Sul voto di comportamento, secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti.

		<p>Esclusione temporanea o assoluta da attività connesse con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività integrative ecc.).</p>	<p>per la sospensione fino a 15 giorni o per l'esclusione temporanea o assoluta dalla attività connesse alla vita scolastica.</p> <p>Consiglio di Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni.</p>	<p>Configurandosi le ipotesi di cui al D.Lgs. 62/2017, art.6 si disporrà la non ammissione alla classe successiva o agli esami terminali.</p>
● L'alunno/a fuma a scuola.	Comunicazione scritta alla famiglia.		<p>Docente Dirigente scolastico</p>	
● L'alunno/a falsifica la firma dei genitori.	Nota sul registro e comunicazione scritta ai genitori.		<p>Docente</p>	
● Fatti che si configurano come reato.	Allontanamento dalla comunità scolastica.		<p>Consiglio d'Istituto Dirigente</p>	

SEZIONE III - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è integrato dal Patto di corresponsabilità educativa previsto e deliberato per ogni ordine di scuola come di seguito riportato:

Patto di corresponsabilità educativa per la scuola dell' infanzia	Delibera del Collegio dei docenti n... del.....	Delibera del Consiglio d'istituto n. del....
Patto di corresponsabilità educativa per la scuola primaria	Delibera del Collegio dei docenti n... del.....	Delibera del Consiglio d'istituto n. del....
Patto di corresponsabilità educativa per la scuola secondaria di Primo Grado	Delibera del Collegio dei docenti n... del.....	Delibera del Consiglio d'istituto n. del....

2. Il presente Regolamento è pubblicato all'albo della scuola e nel sito web.
3. Nella prima settimana di inizio delle attività didattiche, l'Istituto organizza, nell'ambito delle attività di accoglienza dei nuovi studenti, la presentazione e la condivisione dello *Statuto delle studentesse e degli studenti*, del Piano dell'Offerta Formativa, del Regolamento di Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.
4. Contestualmente all'iscrizione, è richiesta la sottoscrizione, da parte dei genitori e degli studenti, del Patto educativo di corresponsabilità, predisposto e deliberato dal Consiglio di Istituto e finalizzato a definire, in maniera dettagliata e condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Copia sottoscritta del patto viene consegnata alla famiglia.
5. Il presente Regolamento e il Patto educativo di corresponsabilità possono essere modificati entro il 30 giugno, sulla base delle osservazioni avanzate dagli Organi collegiali e di partecipazione della scuola, dal Dirigente Scolastico o dai componenti del Consiglio di Istituto stesso.
6. Si dispone la pubblicazione all'Albo on-line di questa istituzione scolastica I.C.S "A.Caponnetto-Sciarsia" e l'invio ai genitori della scuola primaria e secondaria di primo grado.